

Comune di Castagnaro
Provincia di Verona

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO
E DEL RELATIVO CANONE**

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.12.1998)

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4..... DEL 30/01/2014**

TITOLO I - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE.

Capo I - Principi generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Castagnaro, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. **Le occupazioni si distinguono in temporanee, se di durata inferiore all'anno, e permanenti, se di durata superiore.**

Le occupazioni temporanee possono riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ponteggi o steccati per attività edilizia, banchi di vendita, attività economiche, con o senza tenda, occupazioni temporanee per esposizioni connesse ad esercizi commerciali, gazebo, tappeti antistanti gli esercizi commerciali (periodo natalizio), banchi libri usati, occupazioni di spettacoli viaggianti con giostre e attrazioni.

Art. 2 - Definizione di suolo pubblico.

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3 - Concessione di occupazione.

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.
2. **Competente per le domande per le domande di occupazione a carattere temporaneo e a carattere permanente è l'Ufficio Tecnico comunale.**
3. Le occupazioni occasionali di cui all'art.11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, indirizzandola all'ufficio competente, e deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, mediante consegna personale o a mezzo del servizio postale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
4. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e. della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza.

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, **all'Ufficio Tecnico comunale** che indicherà le eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art.27. Per quanto concerne le misure da adottare

per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Art. 5 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta **in marca da bollo**, va indirizzata **all'Ufficio Tecnico comunale** al rilascio della concessione.

2. La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
- c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere eventuali spese cauzionali, se richieste dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

3. La domanda deve essere corredata dall'eventuale documentazione tecnica. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5. La domanda deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo servizio postale o consegna a mano, entro i seguenti termini:

- per le occupazioni permanenti, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello a decorrere dal quale l'interessato intende realizzare l'occupazione;
- per le occupazioni temporanee, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello a decorrere dal quale l'interessato intende realizzare l'occupazione.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta e per quanto riguarda le occupazioni temporanee, entro 4 (quattro) giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

2. Ogni atto di concessione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

3. La concessione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;

- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dall'Ufficio Tecnico comunale;
- c) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

4. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

5. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la remissione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

6. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

7. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extra-tributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

In caso di denegato rilascio della concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Capo II - Prescrizioni tecniche.

Art 8 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto.

Art. 9 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.33 del presente Regolamento e fuori dai casi previsti dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 10 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, la concessione di occupazione è sempre subordinata alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11 - Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (mc.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, ma solo alla comunicazione di cui all'art. 3, ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore, ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. d) del presente regolamento.

2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata - a richiesta degli interessati - un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza e viabilità.

Art. 12 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione del suolo pubblico o copia autentica degli stessi.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dall'Ufficio Tecnico comunale, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 13 - Decadenza della concessione.

1. Sono cause della decadenza della concessione:

- a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
- c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- d) la mancata occupazione del suolo oggetto della concessione senza mancato motivo, nei 30 (trenta) giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 (cinque) giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
- e) il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;
- f) il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione.

Art. 14 - Revoca della concessione.

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione - senza interessi - del canone pagato in anticipo.

Art. 15 - Rinnovo della concessione.

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza, previa istanza dell'interessato con osservanza dei termini e delle modalità stabilite dagli artt. 5 e 6, per il rilascio della concessione originaria, in quanto applicabili; all'istanza di rinnovo non debbono essere allegati quei documenti già prodotti con l'istanza di concessione originaria..

Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 16 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.

1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condutture, impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc.

Art. 17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette.

1. Per ottenere la concessione alle occupazioni realizzate a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 - Occupazioni con griglie ed intercapedini.

1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 19 - Passi ed accessi carrabili.

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D.LGS. 30.04.1992, n. 285) e del suo regolamento di esecuzione (art. 44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

2. Affinché l'area adiacente i passi e gli accessi carrabili non resti destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, è necessario richiedere concessione per l'uso del

passo e/o accesso carrabile da parte del titolare degli stessi.. Tale concessione non è soggetta al pagamento del canone.

Art. 20 - Mestieri girovaghi ed artistici.

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto la concessione di occupazione.

Art. 21 - Banchetti per raccolta firme, distribuzione materiale, lotterie.

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolte di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili, di durata non superiore a 15 (quindici) giorni sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva comunicazione dell'occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di 10 (dieci) giorni prima dell'occupazione, e purché vengano seguite le prescrizioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico comunale.

2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico o per contrasto con disposizioni di legge o regolamentari.

3. Sono considerati esenti i gazebo e banchetti di misura inferiore a 10 mq.”;

Art. 22 - Parcheggi di autovetture private.

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.

2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione da parte del Comune di Castagnaro a favore di privati concessionari e gestori del parcheggio, previo esperimento di pubblica gara.

Art. 23 - Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (taxi).

1. Per quanto concerne le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 24 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Installazione di tavolini, piante, esposizione di merci e manifestazioni varie.

- a) le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni per le occupazioni in questione devono essere inoltrate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda;
- b) l'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.

3. Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche. Si applicano al commercio su aree pubbliche ed alle manifestazioni fieristiche le disposizioni di cui alla L. 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

4. Commercio itinerante. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere la concessione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 (sessanta) minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 200 (duecento) metri.

Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

5. Commercio in sede fissa. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti Comunali in materia di Edilizia, Polizia ed Igiene.

6. Spettacolo viaggiante. Si applicano alle attività di spettacolo viaggiante le disposizioni di legge e regolamentari specifiche.

7. Mercati coperti. Si applicano nella fattispecie le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti.

8. Le concessioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico - artistico - monumentale e dell'arredo urbano.

9. E' in facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

10. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni a soggetti che siano in mora nel pagamento dei tributi, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fino alla completa estinzione del relativo debito.

Art. 25 - Affissioni e pubblicità.

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

2. Per quel che concerne le concessioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 26 - Distributori di carburanti.

1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 27 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei).

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale ai fini dell'ottenimento della concessione per le occupazioni suindicate, viene stabilito che, in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente

dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestuale alla presentazione della domanda presso l'Ufficio Tecnico comunale, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione iniziale.

Art. 28 - Norma di rinvio.

1. Per tutte le tipologie di cui al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.

TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Capo I – Principi generali

Art. 29 – Istituzione del canone.

1. Il Comune di Castagnaro, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'1.1.1999 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 30 – Criteri di imposizione.

1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento.

2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore in base a tariffe giornaliere.

3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 (due) categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.

4. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.

6. Le occupazioni superiori a i mille metri quadrati (1000 mq.) sia temporanee che permanenti, sono calcolate, per la parte eccedente tale misura, in ragione del 20% (venti per cento).

Art. 31 - Versamento del canone.

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricezione di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno oppure, su richiesta scritta, in due soluzioni pagabili il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno in corso. Per le variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno e relative alle occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.

5. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.

6. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di subentro nell'occupazione entro 15 giorni dal verificarsi del subentro stesso. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.

7. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato alle mille lire superiori.

8. Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune.

9. Il canone per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni percentuali sulle tariffe base:

fino a 8 ore: 60% - da 8 a 12 ore: 30% - oltre le 12 e fino a 24 ore: tariffa giornaliera intera.

10. Un ulteriore 25% viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.

Art. 32 - Riduzioni.

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo.

2. Il canone è ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti esterni senza scopo di lucro.

3. La riduzione del 50% si applica, inoltre, alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

4. Per tutte le occupazioni temporanee, relative al commercio su aree pubbliche, di durata uguale o superiore ad un mese o che abbiano carattere ricorrente, la tariffa è pari al 10% di quella ordinaria; il canone deve essere versato, per le nuove occupazioni entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del provvedimento di concessione e per gli anni successivi in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

5. Si applica una riduzione del 50% alle altre occupazioni temporanee relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti
6. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione dell'80%.

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta all'80%.

Art. 33 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
- h) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- j) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi;
- k) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- l) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- m) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda Lire. L. 5.000;
- o) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- p) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- q) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- r) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- s) occupazioni di aree cimiteriali;
- t) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- u) occupazioni determinate da attività sportive, culturali e ricreative che operano a livello locale.

Art. 34 - Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del canone dovuto.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto.
3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
4. Le sanzioni amministrative indicate nei commi 1,2 e 3 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori.
5. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Capo II - Determinazioni delle tariffe del canone.

Art. 35- Tariffe delle occupazioni permanenti.

1. **Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.** Per ogni mq. e per anno: **£. 36.000**
2. **Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo e soprassuolo.** Per ogni mq. e per anno.: **£. 18.000**
3. **Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente su suolo pubblico** - Per ogni mq. calcolato sulla superficie piana della tenda e per anno: **£. 10.800**
4. In relazione all'art. 63, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 446/97 che impone la previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, si individuano i seguenti parametri e categorie di attività per la determinazione del canone:

$$C = (T \times R \times M \times K) \times N$$

C = canone complessivo.

T = tariffa annua, per metro quadrato o lineare, individuata in riferimento, alle singole fattispecie di occupazione, come indicato nei commi da 1 a 4 del presente art. 35.

R = percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, come indicato all'art. 30, comma 3, del presente regolamento:

- per la Categoria 1°: **R = 1;**
- per la Categoria 2°: **R = 0,67;**

M = superficie occupata, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore;

K = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle seguenti categorie di attività:

- a) agricoltura, caccia e pesca, produzioni di beni e di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo. **K = 0,8**;
- b) attività industriali. **K = 1,2**;
- c) commercio all'ingrosso e al minuto, attività alberghiera e turistica. **K = 1**;
- d) attività professionali, artistiche, di credito e servizi finanziari, di assicurazioni. **K = 1,1**;
- e) ogni altra attività non ricompresa nelle precedenti categorie. **K = 1**.

N = numero di anni per i quali è rilasciata la concessione.

5. In relazione all'art. 63, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 446/97, per le occupazioni realizzate - con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto - da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio strumentale ai servizi medesimi si applica, forfettariamente, la tariffa annua di **£. 1.250 per utente**

Art. 36 - Tariffe occupazioni temporanee.

1. **Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi soprastanti e sottostanti il suolo medesimo.** Tariffa giornaliera per mq: **£. 2.000.**

2. **Occupazioni con tende e simili.** Tariffa giornaliera per mq.: **£. 600**

3. In relazione all'art. 63, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 446/97 che impone la previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, si individuano i seguenti parametri e categorie di attività per la determinazione del canone:

$$C = (T/24 \times H) \times R \times (M \times K) \times G \times P$$

C = canone complessivo.

T = tariffa giornaliera, per metro quadrato, individuata in riferimento, alle singole fattispecie di occupazione, come indicato nei commi da 1 a 3 del presente art. 36.

H = numero di ore per la quale è rilasciata la concessione.

R = percentuale di tariffa corrispondente alle varie categorie di strade, come indicato all'art. 30, comma 3, del presente regolamento:

- per la Categoria 1°: **R = 1**;
- per la Categoria 2°: **R = 0,80**

M = superficie occupata, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore;

K = coefficiente moltiplicatore variabile a seconda dell'attività esercitata dai titolari delle concessioni in base alle seguenti categorie di attività:

- f) agricoltura, caccia e pesca, produzioni di beni e di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo. **K = 0,8**;
- g) attività industriali. **K = 1,2**;
- h) commercio all'ingrosso e al minuto, attività alberghiera e turistica. **K = 1**;
- i) attività professionali, artistiche, di credito e servizi finanziari, di assicurazioni. **K = 1,1**;
- j) ogni altra attività non ricompresa nelle precedenti categorie. **K = 1**.

G = giorni di effettiva occupazione complessiva nell'anno solare di riferimento

P = percentuale così come indicato nell'articolo 31 comma 9

Capo III - Prescrizioni finali.

Art. 37 - Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 38 - Vigenza del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

ALLEGATO A al Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione del relativo canone.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1° categoria:

- Piazza Dante Alighieri;
- Via Stazione;
- Via Bongenti (parte dx. fino al nr. 34 – parte sx. fino al nr. 31);
- Via Roma;
- Via Don Marco Prando;
- Via Dante Alighieri;

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2° categoria:

- | | |
|--|------------------------------|
| - Via A. Negri; | - Via O. Bonin; |
| - Via Polesine; | - Via Valle Menà; |
| - Via G. Mazzini; | - Via Valle Oltre Emissario; |
| - Via Polesine Spedi; | - Via Don Amedeo Mantovani; |
| - Via Pioppa; | - Via Aleardo Aleardi. |
| - Via Cimitero; | - Via S. Anna |
| - Via Capitello; | - Via Resimina |
| - Via G. Garibaldi; | |
| - Via S. Nicolò; | |
| - Via Pelosa; | |
| - Via Basse; | |
| - Via Bongenti (parte dx. dal nr. 36 – parte sx dal nr. 33); | |
| - Via Zenona; | |
| - Via Ragona; | |
| - Via G. Marconi; | |
| - Via F. Cusinatti; | |
| - Via Baracchine; | |

- Via S. Liberata;
- Via Rosta;
- Via Sabbioni;
- Via Rosta Bandiera;
- Via Borgonovo;
- Via Valle Castagnaro;
- Piazza Menà;
- Via Nogara;
- Via Peagnon;
- Via Sant'Agostino;
- Via Sant'Antonio;
- Via G. Leopardi.